

17. CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE

32000 D 0323: Decisione 2000/323/CE della Commissione, del 4 maggio 2000, che istituisce un comitato dei consumatori [notificata con il numero C (2000) 408] (GU L 111 del 9.5.2000, pag. 30).

All'articolo 3, primo trattino "15" è sostituito con "25".

18. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

A. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

1. 32000 R 1346: Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1).

a) All'articolo 44, paragrafo 1, si aggiunge:

- l) "la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;

- m) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;
- n) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
- o) l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;
- p) la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;
- q) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;

- r) l'accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;
- s) il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;
- t) il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l'Italia;
- u) l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992;
- v) l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;
- w) l'accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993.";

b) All'allegato A si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs
- Nucené vyrovnání
- Vyrovnání"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"EESTI

- Pankrotimenetlus"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
- Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
- Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

- maksātnespēja

LIETUVA

- Bankroto byla
- Bankroto procedūra
- Likvidavimo procedūra"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás
- Felszámolási eljárás

MALTA

- Falliment
- Stralċ permezz tal-Qorti
- Stralċ volontarju tal-kredituri"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"POLSKA

- Postępowanie upadłościowe,
- Postępowanie układowe"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek
- Postopek prisilne poravnave
- Prisilna poravnava v stečaju
- Likvidacija pravne osebe pred sodiščem

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie
- Nútené vyrovnanie
- Vyrovnanie".

c) All'allegato B si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs
- Nucené vyrovnaní"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"EESTI

- Pankrotimenetlus"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)
- Πτώχευση
- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

- bankrots
- likvidācija
- sanācija

LIETUVA

- Likvidavimo procedūra"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás
- Felszámolási eljárás

MALTA

- Falliment
- Stralċ permezz tal-Qorti
- Stralċ volontarju tal-kredituri"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"POLSKA

- Postępowanie upadłościowe"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek
- Likvidacija pravne osebe pred sodiščem

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie
- Nútené vyrovnanie
- Vyrovnanie".

d) All'allegato C si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"ČESKÁ REPUBLIKA

- Správce podstaty
- Předběžný správce
- Vyrovnačí správce
- Zvláštní správce
- Zástupce správce"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"EESTI

- Pankrotihaldur
- Ajutine pankrotihaldur
- Usaldusisik"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής
- Επίσημος Παραλήπτης
- Διαχειριστής της Πτώχευσης
- Εξεταστής

LATVIJA

- administrators
- tiesu izpildītājs
- likvidators

LIETUVA

- Įmonės administratorius
- Įmonės likvidatorius"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"MAGYARORSZÁG

- Vagyonfelügyelő
- Felszámoló

MALTA

- Kuratur tal-fallut
- Likwidatur
- Riċevitur uffiċjali"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"POLSKA

- Syndyk
- Nadzorca sądowy"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"SLOVENIJA

- Poravnalni senat (senat treh sodnikov)
- Upravitelj prisilne poravnave
- Stečajni senat (senat treh sodnikov)
- Stečajni upravitelj
- Upniški odbor
- Likvidacijski senat (kot stečajni senat, če sodišče ne odloči drugače)
- Likvidacijski upravitelj (kot stečajni upravitelj, če sodišče ne odloči drugače)

SLOVENSKO

- Predbežný správca
- Konkurzný správca
- Vyrovnací správca
- Osobitný správca".

2. 32000 R 1347: Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19), modificato da:

- 32002 R 1185: Regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione, dell'1.7.2002 (GU L 173 del 3.7.2002, pag. 3).

a) All'articolo 40, paragrafo 3, si aggiunge:

- "c) Accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.";

b) L'articolo 40, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 può essere soggetto, rispettivamente in Spagna, in Italia e a Malta, alle stesse procedure e agli stessi controlli applicabili alle decisioni dei tribunali ecclesiastici emesse conformemente ai trattati internazionali di cui al paragrafo 3 conclusi con la Santa Sede.";

c) All'allegato I si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"— nella Repubblica ceca, allo "okresní soud" o al soudní exekutor",

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"— in Estonia, al "maakohus" o al "linnakohus",

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"— a Cipro, allo "Οικογενειακό Δικαστήριο",

— in Lettonia, al "bāriņtiesa" o al "pagasttiesa",

— in Lituania, al "Lietuvos apeliacinis teismas",

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

- "— in Ungheria, al "megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság", e a Budapest, al "Budai Központi Kerületi Bíróság",
- a Malta, alla "Prim' Awla tal-Qorti Ċivili" o alla 'il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-gurisdizzjoni superjuri tagħha",

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

- "— in Polonia, al "Sąd Okręgowy",

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

- "— in Slovenia, al "Okrajno sodišče",
- in Slovacchia, allo "okresný súd".;

d) All'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

- "— nella Repubblica ceca, dinanzi allo "okresní soud",

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"– in Estonia, dinanzi al "ringkonnakohus",

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"– a Cipro, dinanzi allo "Οικογενειακό Δικαστήριο",

– in Lettonia, dinanzi allo "apgabaltiesa",

– in Lituania, dinanzi al "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas",

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"– in Ungheria, dinanzi al "megyei bíróság" e a Budapest al "Fővárosi Bíróság",

– a Malta, dinanzi al "Qorti tal-Appell" secondo la procedura per l'appello stabilita nel Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12,"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"– in Polonia, dinanzi al "Sąd Apelacyjny",

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"– in Slovenia, dinanzi al "Višje sodišče",

– in Slovacchia, dinanzi al "krajský súd".";

e) All'allegato III, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"– ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo e Paesi Bassi,"

f) Nello stesso allegato, immediatamente prima della voce relativa alla Germania si inserisce:

"– ricorso al "dovolání" oppure "žaloba pro zmatečnost", nella Repubblica ceca,"

e, tra le voci relative a Germania e Irlanda:

"– "kassatsioonkaebus", in Estonia,"

e, tra le voci relative a Irlanda e Austria:

- "– appello all'Ανώτατο Δικαστήριο, a Cipro,
- nuovo processo, solo nei casi prescritti dalla legge, in Lituania
- "felülvizsgálati kérelem", in Ungheria,"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

- "– ricorso in cassazione al "Sąd Najwyższy", in Polonia,"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

- "– nuovo processo, solo nei casi prescritti dalla legge, in Slovenia."

3. 32001 R 0044: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 1496: Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21.8.2002 (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

a) L'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:

- a) della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
- b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio;
- c) dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio;

2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania, Austria e Ungheria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.

b) All'articolo 69 si aggiunge:

- "– la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 2027 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,
- la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,
- la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,
- la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,
- la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia,

- l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,
- l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,
- la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963,
- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia,
- la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,
- la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

- la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,
- la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979,
- la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,
- la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,
- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,
- la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,

- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,
- l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,
- il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,
- l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,
- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,
- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,
- il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria,
- la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,
- il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,

- l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992,
- l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,
- l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,
- la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996,
- l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.";

c) All'allegato I si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"– per la Repubblica ceca: l'articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato,"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"– per l'Estonia: l'articolo 139, paragrafo 2 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),"

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"– per Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

– per la Lettonia: gli articoli da 7 a 25 della legge civile (Civillikums),

– in Lituania: l'articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas),"

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"– in Ungheria: l'articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a Nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile – Cap. 12 (Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) e l'articolo 549 del codice commerciale – Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13),"

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

- "– in Polonia: gli articoli 1103 e 1110 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego),"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

- "– per la Slovenia: l'articolo 48, paragrafo 2 e l'articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e la relativa procedura (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku),
- per la Slovacchia: le sezioni 37, 39 (solo per quanto riguarda gli alimenti) e 46 della legge n. 97/1963 Zb. sul diritto internazionale privato e le relative norme di procedura.";

d) All'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

- "– nella Repubblica ceca, "okresní soud" o "soudní exekutor","

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"– in Estonia, "maakohus" o "linnakohus",

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"– a Cipro, "Επαρχιακό Δικαστήριο" o, per le sentenze relative agli alimenti, "Οικογενειακό Δικαστήριο",

– in Lettonia, "rajona (pilsētas) tiesa",

– in Lituania, "Lietuvos apeliacinis teismas",

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"– in Ungheria, "megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság" e a Budapest "Budai Központi Kerületi Bíróság",

– a Malta, "Prim' Awla tal-Qorti Ċivili" o "Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha oppure, per le sentenze relative agli alimenti, "Reġistratur tal-Qorti" previa trasmissione da parte del "Ministru responsabbli għall-Ġustizzja",

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"– in Polonia, "Sąd Okręgowy", "

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"– in Slovenia, "Okrajno sodišče",

– in Slovacchia, "okresný súd" o "exekútor".";

e) All'allegato III si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

"– nella Repubblica ceca, "okresní soud", "

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"– in Estonia, "ringkonnakohus", "

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"– a Cipro, "Επαρχιακό Δικαστήριο" o, per le sentenze relative agli alimenti, "Οικογενειακό Δικαστήριο",

- in Lettonia, "Apgabaltiesa",
- in Lituania, "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas",

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

- "– in Ungheria, "megyei bíróság" e a Budapest "Fővárosi Bíróság",
- a Malta, "Qorti ta' l-Appell" conformemente alla procedura stabilita per gli appelli nel "Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12" o, per le sentenze relative agli alimenti emesse con "ċitazzjoni", "Prim' Awla tal-Qorti ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Għawdex fil-gurisdizzjoni superjuri tagħha",

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

- "– in Polonia, "Sąd Apelacyjny",

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

- "– in Slovenia, "Višje sodišče",
- in Slovacchia, "odvolanie" al "krajský súd" oppure "námietka" allo "okresný súd" in caso di esecuzione ordinata dall'"exekútor";

f) All'allegato IV si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Germania:

– "dovolání" e "žaloba pro zmatečnost", nella Repubblica ceca,"

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

– "kassatsioonkaebus", in Estonia,"

e, tra le voci relative a Irlanda e Austria:

– appello alla Corte suprema, a Cipro,

– appello all'"Augstākā tiesa", in Lettonia,

– nuovo processo, solo nei casi prescritti dalla legge, in Lituania,

– "felülvizsgálati kérelem", in Ungheria,

– a Malta non esiste un ulteriore appello a un altro organo giurisdizionale; per le sentenze in materia di alimenti, "Qorti ta' l-Appell" conformemente alla procedura fissata per l'appello dal "kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12",

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"– ricorso in cassazione al "Sąd Najwyższy", in Polonia,"

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"– nuovo processo, solo nei casi prescritti dalla legge, in Slovenia,

– in caso di esecuzione ordinata dall'"exekútor", "odvolanie" al "Krajský súd".".

B. POLITICA IN MATERIA DI VISTI

1. 31995 R 1683: Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1), modificato da:

– 32002 R 0334: Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7).

Il punto 3 dell'allegato è sostituito dal seguente:

"3 In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente ("BNL" nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Esso è di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito."

2. 41999 D 0013: le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex (99) 13) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317), adottate con decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999, sono state da allora modificate dagli atti elencati in appresso. Le versioni aggiornate dell'Istruzione consolare comune e del Manuale comune contenente tali modifiche nonché altre modifiche effettuate secondo le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 789/2001 e 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116, del 26.4.2001, pagg. 2 e 5) sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale C 313, del 16.12.2002, pagg. 1 e 97.

- 32001 D 0329: Decisione 2001/329/EC del Consiglio, del 24.4.2001 (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32),
- 32001 D 0420: Decisione 2001/420/EC del Consiglio, del 28.5.2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47),

- 32001 R 0539: Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15.3.2001 (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1),
- 32001 R 1091: Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28.5.2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4),
- 32001 R 2414: Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7.12.2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1),
- 32002 D 0044: Decisione 2002/44/EC del Consiglio, del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5),
- 32002 R 0334: Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7),
- 32002 D 0352: Decisione 2002/352/EC del Consiglio, del 25.4.2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47),
- 32002 D 0354: Decisione 2002/354/EC del Consiglio, del 25.4.2002 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50),
- 32002 D 0585: Decisione 2002/585/EC del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44),
- 32002 D 0586: Decisione 2002/586/EC del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48),
- 32002 D 0587: Decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12.7.2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50).

All'Istruzione consolare comune sono apportati i seguenti adattamenti:

a) All'allegato 1, parte II, sono soppressi i seguenti termini:

"CIPRO",

"REPUBBLICA CECA",

"ESTONIA",

"UNGHERIA",

"LITUANIA",

"LETTONIA",

"MALTA",

"POLONIA",

"SLOVENIA",

"SLOVACCHIA".

b) All'allegato 2, l'inventario A è sostituito dal seguente:

"Inventario A

Paesi i cui cittadini NON sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Albania						DS			D				DS	D		DS		DS	DS				
Algeria									DS				DS ¹						DS				
Angola																	DS						
Antigua e Barbuda						DS										DS							
Armenia													DS			D							
Azerbaijan													DS										
Bahamas															DS								
Barbados									DS						DS								

¹ I titolari di passaporto diplomatico in servizio in Ungheria sono soggetti all'obbligo del visto per il primo ingresso, ma ne sono esenti per la restante durata del loro incarico.

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Bielorussia													DS										
Benin									DS							DS							
Bosnia- Erzegovina						D							DS		D	D		DS					
Bolivia		DS																					
Botswana									DS														
Burkina Faso									DS														
Cambogia													DS										
Capo Verde																	DS						
Ciad	D			DS																			
Repubblica popolare cinese										DS		DS	DS			DS		DS					
Colombia		DS							DS				DS										
Costa d'Avorio	DS							DS	DS						DS								

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Cuba										DS			DS					DS					
Dominica									DS														
Repubblica dominicana									DS														
Egitto		DS							DS									DS					
Repubblica federale di Jugoslavia						DS			DS									D	DS				DS
Fiji									DS														
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia				D				D	DS				DS		D			DS	DS				
Gabon								D															
Gambia									DS														
Ghana				DS																			
Guyana									DS														
Georgia													DS										
India			DS	D																			

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Iran										DS			D			D							
Giamaica	DS			D																			
Kazakistan													DS										
Kenia				D																			
Kuwait									DS														
Kirghizistan													DS										
Laos		DS											DS			DS							
Lesotho									DS														
Malawi	DS			D																			
Maldiva															DS								
Marocco	DS	DS		D		DS	D	D	DS				DS		DS	DS	DS		DS				DS
Mauritania									DS														
Moldova										DS		D	DS										
Mongolia		DS											DS										
Mozambico																	DS						

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Namibia				D																			
Niger									DS														
Pakistan	DS	DS	DS	D											DS				DS	DS		DS	DS
Perù		DS		D		DS	DS	DS	DS				DS		DS	DS			D	DS			
Filippine		DS	DS	DS		DS	DS		DS				DS		DS	DS		DS		DS	DS		DS
Federazione russa										DS			DS										
São Tomé e Príncipe																	DS						
Senegal	D			DS				D	DS						DS								
Seychelles													DS		D								
Sudafrica		DS		D		DS							DS		DS	DS	DS	DS				DS	DS
Swaziland									DS				D										
Tagikistan													DS										

	BNL	CZ	DK	D	EE	EL	E	F	I	CY	LV	LT	HU	MT	A	PL	P	SI	SK	FIN	S	ISL	N
Thailandia	DS	DS	DS	DS		DS			DS				DS		DS	DS				DS	DS		DS
Togo									DS														
Trinidad e Tobago															DS								
Tunisia	DS	DS		D		DS	D	D	DS				DS		DS	DS	DS						
Turchia	DS	DS	DS	DS	D	DS	DS	DS	DS		D	DS	DS		DS	DS	D	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Turkmenistan													DS										
Uganda									DS														
Ucraina					D						D	DS											
Uzbekistan													D										
Vietnam		D											DS										
Samoa									DS														
Yemen		DS											D										
Zimbabwe						DS																	

DS: i titolari di passaporti diplomatici e di servizio sono esenti dall'obbligo del visto.

D: solo i titolari di passaporti diplomatici sono esenti dall'obbligo del visto."

c) All'allegato 2, l'inventario B è sostituito dal seguente:

"Inventario B

Paesi i cui cittadini sono soggetti in uno o più Stati Schengen all'obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio ma
NON sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario

	BNL	DK	D	EE	EL	E	F	I	A	P	SK	FIN	S	ISL	N
Australia										X	X*				
Cile				X											
Israele							X								
Messico														X	
Stati Uniti d'America					X	X*	X*								

* Se viaggiano per motivi ufficiali".

d) All'allegato 3, parte I, la nota in calce 2 è sostituita dalla seguente:

"Per i paesi del Benelux, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Spagna, la Francia, l'Ungheria e la Slovacchia

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio."

"Per la Slovenia

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio
- ai membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di uno Stato parte della Convenzione di Chicago.";

e) All'allegato 3, parte I, la nota in calce 3 è sostituita dalla seguente:

"Per la Germania e Cipro:

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio.

Per la Polonia:

non è richiesto un VTA:

- ai titolari di passaporti diplomatici."

f) All'allegato 3, parte II, l'elenco è sostituito dal seguente:

"PARTE II

Elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale in taluni Stati Schengen soltanto, e i titolari di documenti di viaggio rilasciati da detti paesi terzi ugualmente soggetti a tale obbligo.

	BNL ²	CZ	DK	D	EE ⁴	EL	E ³	F ⁴	I ⁵	CY	LT	HU	A ¹	PL	P	FIN	S	ISL	N
Albania								X											
Angola	X			X	X	X	X	X											
Camerun												X							

	BNL ²	CZ	DK	D	EE ⁴	EL	E ³	F ⁴	I ⁵	CY	LT	HU	A ¹	PL	P	FIN	S	ISL	N
Congo												X							
Costa d'Avorio					X		X												
Cuba							X												
Egitto								X ⁷											
Gambia				X															
Guinea	X							X				X							
Guinea Bissau							X												
Haiti					X			X											
India			X	X		X	X	X ⁶						X					
Indonesia															X				
Giordania				X															
Libano				X	X			X ⁷				X							
Liberia					X		X	X				X	X		X				

	BNL ²	CZ	DK	D	EE ⁴	EL	E ³	F ⁴	I ⁵	CY	LT	HU	A ¹	PL	P	FIN	S	ISL	N
Libia					X			X											
Mali					X		X												
Marianne Settentrionali												X							
Filippine												X							
Ruanda												X							
Senegal					X				X			X			X				
Sierra Leone					X		X	X				X							
Sudan	X			X	X	X		X				X		X					
Siria	X	X ⁴		X	X	X		X ⁹				X							
Togo					X		X												
Turchia				X ⁶		X				X				X					
Vietnam														X					

1. Agli stranieri soggetti all'obbligo del visto non è richiesto un visto di transito aeroportuale (VTA) per un aeroporto austriaco purché siano titolari di uno dei seguenti documenti valido per la durata necessaria al transito:
 - un permesso di soggiorno rilasciato da Andorra, Giappone, Canada, Monaco, San Marino, Svizzera, Stato della Città del Vaticano o Stati Uniti d'America che garantisca il diritto di rientro;
 - un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen per il quale sia entrato in vigore l'accordo di adesione;
 - un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro del SEE.
2. Solo se i cittadini non sono in possesso di un permesso di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, gli Stati Uniti d'America o il Canada. I titolari di passaporto diplomatico o speciale sono anch'essi esonerati.
3. I titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio non sono soggetti all'obbligo di VTA. Lo stesso vale per i titolari di passaporto ordinario residenti in uno Stato membro del SEE, negli Stati Uniti d'America o in Canada o in possesso di un visto d'entrata valido per uno di questi paesi.
4. Non è richiesto un VTA:
 - ai titolari di passaporti diplomatici e di servizio,
 - ai titolari di uno dei permessi di soggiorno elencati nella parte III,
 - ai membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di uno Stato parte della Convenzione di Chicago.
5. Solo se i cittadini non sono in possesso di un permesso di soggiorno valido per gli Stati membri del SEE, gli Stati Uniti d'America o il Canada.

6. Solo se i cittadini non sono in possesso di un visto valido o di un permesso di soggiorno per uno Stato membro dell'UE o uno Stato parte dell'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti d'America.
7. Solo per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.
8. I cittadini indiani non sono soggetti all'obbligo del VTA quando sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.
I cittadini indiani non sono altresì soggetti all'obbligo del VTA se sono in possesso di un visto valido o di un permesso di soggiorno valido per un paese dell'UE o dello SEE o per il Canada, la Svizzera o gli Stati Uniti. Inoltre i cittadini indiani non sono soggetti all'obbligo del VTA se sono in possesso di un valido permesso di soggiorno per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino e un permesso che garantisca il diritto di rientro nei loro paesi di soggiorno con validità di tre mesi dal loro transito aeroportuale.
È da notare che l'eccezione relativa ai cittadini indiani in possesso di un valido permesso di soggiorno per Andorra, il Giappone, Monaco o San Marino si applica alla data dell'integrazione della Danimarca nella cooperazione Schengen, cioè il 25 marzo 2001.
9. Anche per i titolari del documento di viaggio per i rifugiati palestinesi.

g) All'allegato 7 si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Danimarca:

"REPUBBLICA CECA

Gli importi di riferimento sono fissati nella legge n. 326/1999 Sb., relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca e alla modifica di alcune leggi.

A norma della sezione 5 della legge relativa alla residenza degli stranieri nella Repubblica ceca, a richiesta della polizia uno straniero è obbligato a esibire un documento che conferma la disponibilità di fondi per il suo soggiorno nel territorio (sezione 13) o un invito certificato risalente a non più di 90 giorni dalla data di certificazione da parte della polizia (sezioni 15 e 180).

La sezione 13 prevede quanto segue:

"Fondi a copertura del soggiorno nel territorio

- 1) Salvo diversa disposizione tra quelle seguenti, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio, occorre esibire:

a) fondi che ammontino almeno:

- a 0,5 volte il minimo di sussistenza stabilito da un regolamento speciale e necessario per coprire la sussistenza e altre esigenze personali di base (in seguito: "minimo di sussistenza per esigenze personali") per ogni giorno di soggiorno qualora il periodo non superi i 30 giorni,
- a 15 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali se il periodo di soggiorno nel territorio supera i 30 giorni; la somma può essere aumentata fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio,
- a 50 volte il minimo di sussistenza per esigenze personali nel caso di un soggiorno per motivi professionali la cui durata complessiva sia superiore a 90 giorni, oppure
- un documento che confermi il pagamento dei servizi connessi al soggiorno dello straniero nel territorio o un documento che confermi la gratuità di tali servizi.

2) Invece di fondi di cui al punto 1, per provare la disponibilità di fondi a copertura del soggiorno nel territorio si può esibire:

- a) un estratto conto bancario a nome dello straniero che confermi che quest'ultimo è libero di utilizzare fondi per l'ammontare di cui al punto 1 durante il suo soggiorno nella Repubblica ceca, oppure
 - b) un altro documento che certifichi la disponibilità dei fondi, come una carta di credito riconosciuta a livello internazionale.
- 3) Per provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, uno straniero che studia nel territorio può esibire un impegno di un'autorità statale o di una persona giuridica di coprire il soggiorno dello straniero con fondi, equivalenti al minimo di sussistenza per esigenze personali per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall'organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l'importo richiesto, lo straniero è tenuto a esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza per esigenze personali e l'importo dell'impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza per esigenze personali. Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di un soggetto può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull'assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.
- 4) Uno straniero di età inferiore ai 18 anni è tenuto a provare la disponibilità di fondi a copertura del suo soggiorno, conformemente al punto 1, equivalenti alla metà dell'importo ivi indicato."

La sezione 15 prevede quanto segue:

"Invito

In caso di invito, la persona che invita uno straniero si impegna a coprire le seguenti spese:

- a) spese relative alla sussistenza dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- b) spese relative all'alloggio dello straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso,
- c) spese relative all'assistenza medica per lo straniero per tutto il periodo di soggiorno nel territorio, fino alla sua partenza dal territorio stesso, e al trasferimento dello straniero in caso di malattia e delle sue spoglie mortali in caso di decesso,
- d) spese sostenute dalla polizia in relazione al soggiorno dello straniero nel territorio e al suo rientro in caso di espulsione amministrativa."

e, tra le voci relative a Germania e Grecia:

"ESTONIA

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all'ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

e, tra le voci relative a Italia e Lussemburgo:

"CIPRO

A norma della legislazione sugli stranieri e l'immigrazione (regolamento 9(2)(B)), l'ingresso di stranieri per soggiorno temporaneo nella Repubblica è soggetto al potere discrezionale dei funzionari di frontiera per l'immigrazione, che si esercita in base a istruzioni generali o specifiche del Ministro dell'interno o alle disposizioni della summenzionata legislazione. I funzionari di frontiera per l'immigrazione decidono caso per caso in merito all'ingresso, tenendo conto dello scopo e della durata del soggiorno, delle eventuali prenotazioni di alberghi o dell'ospitalità di persone residenti di norma a Cipro.

LETTONIA

L'articolo 81 del regolamento n. 131 del Gabinetto del Ministro, del 6 aprile 1999, modificato dal regolamento n. 124 del Gabinetto del Ministro, del 19 marzo 2002, stabilisce che, a richiesta di un funzionario della Guardia di frontiera dello Stato, uno straniero o un apolide deve esibire i documenti di cui ai punti 67.2.2 e 67.2.8 dei suddetti regolamenti:

- "67.2.2. un buono di viaggio o per una stazione climatica, confermato a norma delle disposizioni attuative della Repubblica di Lettonia, o un carnet turistico conforme a un determinato modello e rilasciato dall'Alleanza per il turismo internazionale (AIT);
- 67.2.8. per ottenere il visto per un ingresso:
- 67.2.8.1. traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 60 al giorno; se la persona presenta documenti che provano l'avvenuto pagamento per un alloggio riconosciuto per l'intera durata del soggiorno: traveller's cheques in valuta convertibile o denaro contante in LVL o in valuta convertibile corrispondente a LVL 25 al giorno;
- 67.2.8.2. un documento che certifichi la prenotazione di un alloggio riconosciuto;
- 67.2.8.3. un biglietto di andata e ritorno a date fisse."

LITUANIA

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della legge lituana sullo status giuridico degli stranieri, a uno straniero può essere rifiutata l'ammissione nella Repubblica di Lituania se non è in grado di provare il possesso di fondi sufficienti per il suo soggiorno nella Repubblica di Lituania, di un biglietto di ritorno al proprio paese o di un biglietto verso un altro paese in cui ha diritto di entrare.

Non esistono tuttavia importi di riferimento al riguardo. Le decisioni sono prese caso per caso, in funzione dello scopo, del tipo e della durata del soggiorno."

e, tra le voci relative a Lussemburgo e Paesi Bassi:

"UNGHERIA

Un importo di riferimento è specificato nella normativa sul controllo degli stranieri: a norma del decreto n. 25/2001. (XI. 21.) del Ministro dell'interno, attualmente almeno si richiede per ogni ingresso un importo di almeno HUF 1000.

A norma dell'articolo 5 della legge sugli stranieri (legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri), i mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso e il soggiorno possono essere certificati dietro presentazione:

- di valuta ungherese o straniera oppure di mezzi di pagamento non contanti (p. es. assegno, carta di credito, ecc.),

- di una valida lettera di invito da parte di un cittadino ungherese, di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno o di insediamento oppure di una persona giuridica se chi invita lo straniero dichiara di coprire le spese di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e rientro (rimpatrio). La lettera di invito deve recare il consenso ufficiale dell'autorità preposta al controllo degli stranieri,
- della conferma della prenotazione e del pagamento anticipato di vitto e alloggio tramite un'agenzia di viaggio (voucher),
- di ogni altra prova attendibile.

MALTA

È prassi garantire che la persona che entra in Malta disponga di un importo minimo di MTL 20 (48 euro) al giorno per la durata della visita."

e, tra le voci relative ad Austria e Portogallo:

"POLONIA

Gli importi richiesti per l'attraversamento delle frontiere sono determinati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e dell'amministrazione del 20 giugno 2002, relativa all'importo dei mezzi finanziari per coprire le spese di ingresso, transito, soggiorno e rientro di stranieri che attraversano la frontiera della Repubblica di Polonia e alle norme dettagliate sulla documentazione destinata a provare il possesso di tali mezzi (Dz.U. 2002, Nr 91, poz. 815).

Gli importi stabiliti da tale normativa sono i seguenti:

- PLN 100 al giorno, con un minimo di 500 PLN, per le persone di età superiore ai 16 anni,
- PLN 50 al giorno, con un minimo di 300 PLN, per le persone di età inferiore ai 16 anni,
- PLN 20 al giorno, con un minimo di 100 PLN, per le persone che partecipano a viaggi turistici, campi giovanili, gare sportive, o che dispongono della copertura delle spese di soggiorno in Polonia, o che arrivano in Polonia per sottoporsi a cure mediche in un sanatorio,
- PLN 300 per le persone di età superiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito),
- PLN 150 per le persone di età inferiore a 16 anni il cui soggiorno in Polonia non supera i tre giorni (compreso il transito),

e, tra le voci relative a Portogallo e Finlandia:

"SLOVENIA

70 euro per persona e per giorno di soggiorno previsto.

SLOVACCHIA

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) della legge n. 48/2002 Z. z. relativa al soggiorno degli stranieri, lo straniero è tenuto a provare, a richiesta, che dispone, per ogni giorno del soggiorno, di una somma, espressa in valuta convertibile, pari almeno alla metà del salario minimo previsto dalla legge n. 90/1996 Z. z. relativa al salario minimo, modificata; uno straniero di età inferiore a 16 anni è tenuto a provare che dispone di mezzi finanziari per il soggiorno pari alla metà del salario minimo.".

h) Il punto 3 dell'allegato dell'allegato 8 è sostituito dal seguente:

"3. In questa zona figura il codice alfabetico - composto da una o più lettere - che identifica lo Stato membro emittente ("BNL" nel caso dei paesi dei Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Esso è di colore chiaro quando la vignetta viene tenuta orizzontale e scuro quando viene fatta ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito."

2. 32001 R 0539: Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (OJ L 81, 21.3.2001, p. 1), as amended by:

– 32001 R 2414: Council Regulation (EC) No 2414/2001 of 7.12.2001 (OJ L 327, 12.12.2001, p. 1).

In Annex II(1), the following entries are deleted:

"Cyprus",

"Czech Republic",

"Estonia",

"Hungary",

"Latvia",

"Lithuania",

"Malta",

"Poland",

"Slovakia",

"Slovenia".

C. FRONTIERE ESTERNE

1. 41998 D 0059: Decisione del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti (SCH/Com-ex (98) 59 riv.) ((GU L 239 del 22.9.2000, pag. 308).

Nel documento allegato SCH/I-front (98) 184 rev 3, l'elenco "I. Scelta dei luoghi d'intervento che, secondo stime attuali, sono da prendere in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti" è sostituito dal seguente:

"Alla luce della situazione attuale andrebbero presi in considerazione per missioni di consulenza in materia di documenti i seguenti luoghi, in cui operano Rappresentanze consolari e (o) uffici esteri di compagnie aeree e di società di navigazione (l'elenco sarà aggiornato, ove necessario):

- Abidjan (Costa d'Avorio)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Portogallo
- Abu Dhabi (Emirati arabi uniti)
Importante aeroporto di transito per voli verso l'Europa; le misure di consulenza e di formazione andrebbero pertanto destinate in particolare alle compagnie aeree
- Accra (Ghana)
Compagnie aeree
- Ankara (Turchia)
Compagnie aeree
- Bamako (Mali)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Bangkok (Thailandia)
Compagnie aeree

- Beirut (Libano)
Compagnie aeree
Società di navigazione
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Cipro
- Bissau (Guinea Bissau)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Brazzaville (Congo)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Il Cairo (Egitto)
Compagnie aeree
Società di navigazione
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Cipro
- Casablanca (Marocco)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Colombo (Sri Lanka)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia

- Dacca (Bangladesh)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Dakar (Senegal)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Portogallo, Spagna
- Damasco (Siria)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Cipro
- Douala (Camerun)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Dubai (Emirati arabi uniti)
Importante aeroporto di transito per voli verso l'Europa; le misure di consulenza e di formazione andrebbero pertanto destinate in particolare alle compagnie aeree
- Haiti
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia

- Ho Chi Minh City (Vietnam)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Hong Kong
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Islamabad (Pakistan)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Istanbul (Turchia)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Karachi (Pakistan)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania (sono auspicate consulenza e formazione
intense)
- Kiev (Ucraina)
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Kuwait
Compagnie aeree

- Lagos (Nigeria)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania, Francia, Spagna
- Lima (Perù)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Luanda (Angola)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Macao
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Malabo (Guinea equatoriale)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Maputo (Mozambico)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo

- Mosca (Russia)
Compagnie aeree
- Nador (Marocco)
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Nairobi (Kenia)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Germania, Francia
- Pechino (Cina)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia, Spagna
- Praia (Capo Verde)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Rabat (Marocco)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Rio de Janeiro (Brasile)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo

- S. Tomé (S. Tomé e Principe)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Sal (Capo Verde)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Portogallo
- Sanaa (Yemen)
Compagnie aeree
- Santo Domingo (Repubblica dominicana)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Shanghai (Cina)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia
- Skopje (Ex Repubblica jugoslava di Macedonia)
Compagnie aeree

- Tangeri (Marocco)
Compagnie aeree
Società di navigazione
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Tetuan (Marocco)
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Spagna
- Tirana (Albania)
Compagnie aeree
- Tunisi (Tunisia)
Compagnie aeree
- Yaounde (Camerun)
Compagnie aeree
Rappresentanze diplomatiche o consolari: Francia".